

N. 05336/2009 REG.SEN.
N. 00793/2002 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 793 del 2002, proposto da:
GELLERA Enrica, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Missaglia,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via San Barnaba
20

contro

COMUNE di S. ANGELO LODIGIANO, in persona del Sindaco
pro tempore, signor Domenico Crespi, rappresentato e difeso, per
procura in data 15.5.02 in calce alla copia notificata del ricorso, dagli
avv.ti Gian Maria Menzani e Gian Paolo Menzani, con domicilio
eletto presso il loro studio in Milano, piazza Missori 3, e, per procura
in data 10.11.09 a margine del controricorso, dagli avv.ti Adriano
Pilia e Cristina Pelliccia, con domicilio eletto presso il loro studio in
Milano, corso di Porta Vittoria 18

REGIONE LOMBARDIA e PROVINCIA di LODI, non costituite
in giudizio

per l'annullamento

in parte qua della deliberazione di consiglio comunale 21 dicembre
2001 n. 54 avente ad oggetto "Piano regolatore adottato -
Controdeduzioni alle osservazioni".

Visto il ricorso, notificato il 7 marzo (al Comune e alla Provincia di
Lodi) e l'11 marzo (alla Regione Lombardia), depositato il 20 marzo
2002;

Visti il controricorso e la memoria del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009, relatore il dott.
Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Missaglia e Pilia;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di S. Angelo Lodigiano adottava una "revisione
generale del PRG" (variante generale) con deliberazione consiliare 15
dicembre 2000 n. 95.

Con deliberazione 21 dicembre 2001 n. 54 controdeduceva alle
osservazioni pervenute, respingendo le osservazioni della ricorrente
(per lo più reputandole in contrasto col piano territoriale di
coordinamento comprensoriale del Consorzio del Lodigiano), salvo
accogliere quella richiedente l'apposizione di vincoli sul complesso
della Cascina di Maiano quale insediamento rurale di interesse storico

a rilevanza comprensoriale.

La variante veniva poi trasmessa alla Provincia di Lodi, che l'approvava con delibera 27 marzo 2002 n. 53 della Giunta provinciale, di cui è stato pubblicato un estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 17 aprile 2002 (serie inserzioni).

2. Il ricorso in esame investe la sola delibera consiliare n. 54 del 2001, che ha controdedotto alle osservazioni degli interessati.

La ricorrente, quale proprietaria della Cascina "Mottina" e dei terreni circostanti (catasto terreni, foglio 7, mappali 63~72, 79~81; foglio 8, mapp. 149, 150, 521, 534; foglio 14, mappali 131, 134, 135, 137, 141, 142, 185, 194, 244), premesso che nel piano regolatore approvato nel 1987 i terreni erano azzonati parte a standard comunali (oltre 20.000 mq, terreni di cui al foglio 8), parte in zona B3 residenziale di completamento (mapp. 63 parte), parte in zona B1 residenziale di completamento sottoposta a tutela (edificio e area circostante, foglio 7 mapp. 63), si duole che la variante abbia gravato l'intera proprietà di vincoli non rispondenti all'interesse pubblico.

3. Questi i motivi di censura:

- carenza di motivazione: la variante non cita le leggi regionali sui mutamenti di destinazione d'uso e la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico, sull'edificazione nelle zone agricole, sulla prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici e loro varianti (primo

motivo);

- omessa trasmissione del piano adottato, ex art. 3 commi 18 e 20 legge regionale n. 1/2000, alla Provincia (per la verifica di compatibilità con il sovraordinato piano territoriale di coordinamento) e alla Regione (per gli adempimenti di competenza) (secondo motivo);

- equivocità del dispositivo, non essendo chiaro, nel quadro del trasferimento ai comuni delle funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici (art. 3, comma 13, l.r. citata), cosa intenda l'atto impugnato laddove delibera di "adottare in via definitiva" la revisione generale del PRG (terzo motivo);

- difetto di motivazione e violazione delle norme sul procedimento: la Provincia, subentrata al Consorzio del Lodigiano, avrebbe dovuto verificare la compatibilità tra le scelte di piano regolatore e "gli aspetti di carattere sovracomunale contenuti nel piano di coordinamento" comprensoriale (quarto motivo);

- difetto di istruttoria, carenza di presupposto: poiché la cascina e i terreni circostanti si trovano a quota superiore rispetto alla strada ed altre aree edificabili, è erronea la sottoposizione del complesso a tutela idrogeologica, tanto più che il PAI (piano assetto idrogeologico) colloca i terreni e l'edificio in zona esterna alla fascia di esondazione del fiume Lambro, e lo studio geologico (elaborato nel 2000 e posto a base della revisione del PRG) inserisce l'area intorno alla cascina in classe 1 di "fattibilità senza particolari

limitazioni” (quinto motivo);

- difetto di istruttoria e di motivazione, errore sulla natura del terreno, contrasto tra zonizzazione, PAI e studio geologico: erroneamente il Comune ha considerato edificabili senza alcun limite terreni, di proprietà di terzi, che lo studio geologico inserisce in classe 4 di “fattibilità con gravi limitazioni” (sesto motivo);

- insufficienza di motivazione, omessa valutazione degli atti del procedimento e del rapporto tra pianificazione comunale e sovracomunale, contraddittorietà: nessun vincolo a carico della cascina deriverebbe dal PAI e dal PTCC (piano territoriale di coordinamento comprensoriale), che il Comune ha per giunta disatteso omettendo di individuare sul territorio le relative previsioni mediante cartografia appropriata redatta in scala leggibile (settimo motivo);

- errore di fatto: la scarpata disegnata sulla tavola 8a del PRG non troverebbe corrispondenza nella realtà, come dato atto dalla Provincia di Lodi (ottavo motivo);

- carenza di presupposti e di motivazione: l'azzonamento a parco (zona F1) di una piccola porzione di terreno di 2.000 mq, di proprietà della ricorrente, annessa ad altra area amplissima destinata a parco urbano di rilevanza comprensoriale, ancorché da essa fisicamente separata, sarebbe basato sull'erroneo presupposto della esistenza di una scarpata e dell'inesistenza di un muro (nono motivo);

- difetto di istruttoria e di motivazione: il vincolo di risanamento conservativo apposto sulla cascina è ingiustificato, giacché solo una parte di essa (risalente al 1912) è meritevole di tutela, mentre altra parte (realizzata negli anni '60) sarebbe priva di pregio architettonico o di interesse storico (decimo motivo);
- eccesso di potere: il vincolo apposto al recupero funzionale della cascina, sottoposto a piano attuativo, per giunta “a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale” (art. 10.4.2 n.t.a), si configura come vincolo strumentale richiedente una motivazione specifica; parimenti illegittima sarebbe la previsione (terzo comma) di rinuncia preventiva al diritto di costruire sui terreni di pertinenza (undicesimo motivo);
- reiterazione immotivata, e senza indennizzo, del vincolo a standard (dodicesimo motivo).

4. La ricorrente ha chiesto anche “il risarcimento del danno ingiusto già patito” nonché “l’indennizzo in conseguenza dell’imposizione del vincolo a standard per quindici anni”.

5. Il Comune, quanto alla domanda di annullamento della variante, si è limitato, senza controdedurre nel merito delle singole censure, ad ecceperne l’inammissibilità sul rilievo che il ricorso è rivolto contro un atto interno del procedimento, non impugnabile ex se; quanto alla domanda risarcitoria, ne ha dedotta l’inammissibilità (per mancanza di pregiudiziale annullamento) e l’infondatezza (in quanto di “dubbia intelligibilità”).

6. Il Collegio osserva quanto segue.

La variante è stata approvata dalla Provincia di Lodi nella sua qualità di ente successore del Consorzio del Lodigiano; Consorzio cui la Regione aveva delegato, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*, le funzioni relative all'approvazione degli strumenti urbanistici nell'ambito territoriale di pertinenza [cfr. legge regionale Lombardia 4 maggio 1981 n. 23, art. 3 terzo comma, e relativa Tabella; legge regionale 18 aprile 1992 n. 10, in vigore sino alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, art. 104, comma 1, lett. r)].

In sede di approvazione la Provincia ha effettuato quella verifica di compatibilità con il sovraordinato piano comprensoriale il cui difetto, dedotto con il quarto motivo di ricorso, avrebbe potuto semmai essere addebitato alla delibera della Giunta provinciale (27 marzo 2002 n. 53), ma non certo alla delibera comunale di controdeduzioni.

7. L'impugnazione di quest'ultima va ritenuta, alla stregua di consolidata giurisprudenza, inammissibile.

Nessuna impugnativa risulta spiegata infatti, come accennato, nei confronti degli atti di adozione e di approvazione della variante.

La delibera di controdeduzioni - la sola impugnata col ricorso in esame - costituisce atto interno al procedimento di approvazione del piano regolatore, insuscettibile *ex se* di determinare una lesione di interessi, riconducibile solo all'adozione e/o all'approvazione dello

strumento urbanistico (Cons. Stato, Sez. IV, 17.12.03 n. 8254 e 4.7.90 n. 544; Sez 2^, 17.4.95 n. 2730/95; TAR Milano 2^, 7.10.08 n. 4719, 15.7.08 n. 2921, 7.10.05 n. 3781, 25.11.05 n. 4762).

8. Che il Consiglio comunale, nel controdedurre alle osservazioni, abbia deliberato nel dispositivo di “adottare in via definitiva la revisione generale del PRG” è circostanza priva di rilievo, che non modifica la natura dell’atto né incide sul regime di impugnazione.

Il procedimento relativo agli strumenti urbanistici è infatti tipizzato e prevede tre fasi distinte: l’adozione, le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione.

Può ipotizzarsi una “riadozione” dello strumento urbanistico, cioè un nuovo atto di adozione per effetto del quale il procedimento riprende daccapo il suo svolgimento; ma non è ipotizzabile una contestualità tra adozione e controdeduzioni che consenta di concentrare i due momenti in un atto unico suscettibile di impugnativa.

9. La domanda di condanna al pagamento di un indennizzo per reiterazione dei vincoli esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass.. SS.UU. 20.11.07 n. 24017, 14.6.07 n. 13892, 25.5.07 n. 12185, 11.2.03 n. 2058).

10. La domanda di risarcimento del danno derivante dalla asserita illegittimità della reiterazione di vincoli, proposta solo nelle conclusioni del ricorso, senza alcuno svolgimento argomentativo, è priva di fondamento. In primo luogo perché manca il pregiudiziale

annullamento dell'atto di reiterazione del vincolo. In secondo luogo perché la domanda risarcitoria non è provata nell'an (manca qualsiasi esame dei vincoli, dei loro contenuti, della loro ipotetica identità, analogia o similarità, ecc.), né nel quantum.

11. Per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile, mentre la domanda risarcitoria va respinta. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in parte dichiara il ricorso inammissibile, in parte lo respinge.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore del Comune nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2009, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO